



Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta sulla base del progetto preliminare

art. 53, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 163 del 2006

Lavori di realizzazione del Blocco «R» del Policlinico di Monserrato

F.A.Q. (Frequently Asked Questions) a tutto il 23 luglio 2015

**Scadenza presentazione dei quesiti: ore 12:00 di lunedì 14 settembre 2015
(punto IV.3.3) del bando di gara**

Quesito n. 1 del 02 luglio 2015 – Requisiti dei progettisti

Con riferimento al Disciplinare di Gara – art. 3.3.3 - si chiede di confermare se un servizio prestato per la Progettazione Preliminare di un Ospedale nell'ambito di un Appalto Integrato possa essere accreditato pur trattandosi di un'opera non eseguita.

Nella fattispecie la Stazione Appaltante è pubblica ed il servizio è stato prestato per la Mandataria che è un'Impresa privata.

Risposta al quesito n. 1

All'articolo 3.3.3, lettera b), sub. b.5), del Disciplinare di gara si dispone «i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che per committenti privati; in caso di servizi di progettazione, se svolti per committenti pubblici non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati; se svolti per committenti privati i lavori progettati devono essere stati eseguiti», in applicazione letterale dell'articolo 263, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 22 maggio 2015, n. 2567).

La questione pertanto si riduce alla considerazione se una progettazione svolta nell'ambito di un appalto integrato per conto di un'impresa privata (si presume concorrente) sia da considerare nella sfera pubblica (quindi ammissibile come requisito anche se il lavoro non è stato eseguito) o nella sfera privata (quindi ammissibile solo se il lavoro sia stato realizzato). La conclusione non può discostarsi dall'arresto giurisprudenziale citato, che riguardava proprio la progettazione per conto dell'impresa nell'ambito di un appalto integrato.

Per completezza si segnali che il quesito presenta una contraddizione di fondo: come possa il progettista aver redatto un "progetto preliminare" per un'impresa privata se nell'appalto integrato (di questo si tratta) per regola normativa il progetto preliminare è posto indefettibilmente a base di gara e, pertanto, deve essere redatto inderogabilmente dalla Stazione appaltante pubblica.

Quesito n. 2 del 07 luglio 2015 – Requisiti dei progettisti (classificazione dei lavori)

Con riferimento alla procedura in oggetto, si pone il seguente quesito:

Premesso che l'art. 8 del d.m. 31/10/2013, n. 143 recita che «la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera»

si CHIEDE se la categoria S.06 (grado complessità 1,15 - corrispondenza L. 143/49 Ig-IXc) copre la categoria S.04 (grado di complessità 0,90 - corrispondenza L. 143/49 IXb) richiesta dal bando.

Risposta al quesito n. 2

La risposta è affermativa, come peraltro risulta all'articolo 3.3.3, lettera b), punto sub. b.1) del Disciplinare di gara.

Quesito n. 3 del 17 luglio 2015

Con riferimento alla documentazione di gara pubblicata sul vostro sito web nella cartella "Pareri e verbali", ed in particolare al ultimo comma del documento: "Allegato – Nulla osta di fattibilità antincendio" che testualmente riporta:

"In occasione della progettazione antincendio che sarà sottoposta a valutazione ai sensi dell'art. 3 DPR 151/2011, sarà necessario rivisitare anche le parti esistenti nel caso siano previste e/o state apportate modifiche rispetto a precedente pareri rilasciati da questo Comando";

Si chiede di conferma che gli eventuali interventi di adeguamento antincendio sugli edifici esistenti sono esclusi dall'appalto in oggetto.

Risposta al quesito n. 3

Si conferma che nell'appalto in oggetto non sono compresi lavori di adeguamento antincendio sugli edifici esistenti del Policlinico Duilio Casula.

Quesito n. 4 del 23 luglio 2015 – Consorzi di cooperative e consorziati

Lo scrivente consorzio (omissis) in relazione alla gara d'appalto dei lavori in oggetto, chiede di confermare che lo scrivente, essendo un consorzio di società cooperative di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, possa concorrere indicando, quale consorziato, un consorzio di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 163 del 2006 il quale, a sua volta, affiderà l'esecuzione dei lavori ai propri consorziati.

Risposta al quesito n. 4

In merito al quesito posto si ricorda che l'unico specifico adempimento imposto ai consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e quello di indicare, in sede di offerta, per quali

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, come disposto dall'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

Tuttavia, constatata la evidente volontà di effettuare una designazione "a cascata" si ritiene utile segnalare che il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 maggio 2013, n. 14, ha reso un'autorevole interpretazione in merito ai così detti "consorzi a cascata", dal quale non vi è motivo di discostarsi.